





# APPROFONDIMENTO 2

## La persona fisica





## Il caso pratico

### L'incapacità di intendere e volere

Antonio, sposato con Francesca da alcuni anni, è improvvisamente colpito da una malattia che menoma gravemente la sua capacità d'intendere e di volere. In uno slancio di «folle generosità», il poveretto vende a Federico, consapevole dello stato di minorata capacità di Antonio, la casa di abitazione coniugale, a lui intestata, per la somma irrisoria di 10.000 euro, compiendo tutti i necessari adempimenti.

Francesca si reca allora da Federico per chiedere bonariamente lo scioglimento del contratto di vendita, ma si sente rispondere che nessuna pretesa può avanzare al riguardo, perché non esiste alcun provvedimento che attesti formalmente lo stato d'incapacità del marito.

Francesca e Antonio, che nel frattempo si è ripreso, preoccupati, si recano dal loro avvocato, per chiedergli consiglio sul da farsi. Cosa risponderà l'avvocato?

### Guida alla soluzione

- Lettura dell'art. 428 c.c.
- Verifica dei presupposti per chiedere l'annullamento del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 428:
  - incapacità di intendere e volere;
  - pregiudizio per la persona incapace;
  - malafede dell'altro contraente.
- Lettura delle seguenti massime:

Per l'annullamento dei contratti — ai sensi dell'art. 428 cod. civ. — si richiede unicamente la **malafede** dell'altro contraente (che consiste nella consapevolezza delle altrui menomazioni nella sfera intellettuale o volitiva), rispetto alla quale il grave pregiudizio dell'incapace, che può essere anche di carattere non patrimoniale, si pone come uno dei possibili elementi rivelatori, insieme alla natura ed oggetto del contratto nonché a qualsiasi altro elemento all'uopo utilizzabile come espressione inequivoca di una grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive dell'altra parte contraente (Cassazione, 14 maggio 2003, n. 7403).

Al fine dell'invalidità del negozio per **incapacità naturale** non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell'atto, versava in uno stato patologico tale da far venire meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente (Cassazione, 28 marzo 2002, n. 4539).



### 1 La capacità giuridica si acquista:

---

- a) al momento della nascita
- b) al compimento del 18° anno di età
- c) al momento in cui si acquista la capacità di intendere e volere
- d) al momento del concepimento

### 2 La capacità giuridica si perde:

---

- a) con l'interdizione
- b) con l'inabilitazione
- c) con la morte
- d) con la perdita della cittadinanza

### 3 Luigi e la moglie Stefania vengono trovati morti in seguito al crollo della loro casa:

---

- a) si presume che siano morti nello stesso momento senza possibilità di provare il contrario
- b) si presume che siano morti nello stesso momento con la possibilità di provare il contrario
- c) Luigi si presume morto successivamente in quanto uomo e quindi fisicamente più resistente
- d) Stefania si presume morta successivamente in quanto più giovane e quindi fisicamente più resistente

### 4 Marco manca da casa e non dà più notizie di sé da più di due anni. Potrà allora essere dichiarata:

---

- a) la scomparsa
- b) l'assenza
- c) la morte presunta
- d) la latitanza

### 5 Dopo che è stata dichiarata la morte presunta del marito Giuseppe, Maria vorrebbe sposarsi con Antonio:

---

- a) può risposarsi e in caso di ritorno di Giuseppe il matrimonio con Antonio resta valido
- b) non può risposarsi
- c) può risposarsi ma in caso di ritorno di Giuseppe deve divorziare da Antonio
- d) può risposarsi ma in caso di ritorno di Giuseppe il matrimonio con Antonio è nullo

### 6 La dichiarazione di assenza comporta:

---

- a) lo scioglimento del matrimonio
- b) l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente da parte degli eredi
- c) l'estinzione dei diritti personali
- d) l'immissione definitiva nel possesso dei beni dell'assente da parte degli eredi

### 7 La capacità di agire si acquista:

---

- a) al momento della nascita
- b) al compimento del 18° anno di vita
- c) al momento in cui si acquista la capacità di intendere e volere
- d) al compimento del 16° anno di vita



**8** L'interdizione giudiziale può essere pronunciata in caso di:

---

- a) infermità grave e abituale di mente
- b) prodigalità
- c) abuso di bevande alcoliche e stupefacenti
- d) sordomutismo o cecità dalla nascita

**9** L'interdizione legale è conseguenza di:

---

- a) infermità grave e abituale di mente
- b) condanna all'ergastolo
- c) condanna a qualsiasi pena
- d) qualsiasi infermità di mente

**10** L'interdizione giudiziale rappresenta:

---

- a) una sanzione per chi ha commesso un reato particolarmente grave
- b) una forma di protezione per la società nei confronti di soggetti infermi di mente
- c) una sanzione prevista per chi ha commesso qualsiasi reato
- d) una forma di protezione per chi non è in grado di curare i propri interessi

**11** L'incapacità naturale consiste:

---

- a) nell'infermità abituale di mente non grave
- b) nell'infermità grave e abituale di mente
- c) nella temporanea incapacità di un soggetto normalmente capace
- d) nella incapacità dei minori in quanto immaturi

**12** Per ottenere l'annullamento dell'atto compiuto dall'incapace legale occorre:

---

- a) la prova dello stato di incapacità
- b) la prova del danno subito dall'interdetto
- c) la prova della malafede dell'altro contraente
- d) non è necessario dare alcuna prova

**13** Emancipato è colui che:

---

- a) ha compiuto i sedici anni e ha stipulato un contratto di lavoro
- b) ha compiuto i sedici anni ed ha contratto matrimonio
- c) ha compiuto i diciotto anni ma è stato ritenuto ancora incapace di agire
- d) ha compiuto i sedici anni e non convive con i genitori

**14** L'emancipato può compiere da solo:

---

- a) gli atti di ordinaria amministrazione
- b) gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- c) tutti gli atti giuridici
- d) tutti gli atti giuridici che non comportano spese

**15** L'inabilitazione può essere pronunciata in caso di:

---

- a) infermità grave e abituale di mente
- b) avarizia
- c) infermità abituale di mente non grave
- d) incapacità a camminare



**16** Antonio è stato inabilitato per prodigalità ed è stato nominato come curatore suo fratello Giovanni. Antonio quindi:

---

- a) può liberamente alienare il suo appartamento
- b) non può assolutamente alienare il suo appartamento
- c) può alienarlo previa autorizzazione del giudice tutelare
- d) può alienarlo con l'autorizzazione del Tribunale sentito il giudice tutelare

**17** La residenza è:

---

- a) il luogo in cui il soggetto abitualmente risiede
- b) il luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi
- c) il luogo in cui si trova occasionalmente
- d) il luogo che il soggetto ha scelto per determinati affari o atti

**18** I diritti della personalità sono:

---

- a) personalissimi
- b) prescrivibili
- c) trasmissibili
- d) relativi

**19** I diritti della personalità sono tutelati:

---

- a) solo dal diritto civile
- b) solo dal diritto penale
- c) solo dal diritto amministrativo
- d) sia dal diritto civile sia dal diritto penale

**20** Il diritto alla identità personale è il diritto:

---

- a) al rispetto del proprio nome
- b) ad essere se stesso
- c) a vedere rispettata la propria dignità personale
- d) al rispetto della propria immagine



## Diritti della personalità e diritti di cronaca e di critica

Oltre ai diritti della persona (art. 2 Cost.) la Costituzione riconosce pari rango ad altri diritti il cui esercizio può determinare un'aggressione di altrui diritti della persona (si pensi al diritto di «manifestare liberamente le proprie opinioni» o al «diritto di cronaca»). Si è quindi in presenza di un potenziale conflitto tra diritti di pari rango; quando il conflitto è diventato concreto, la giurisprudenza è intervenuta «mettendo i paletti», cioè delimitando i confini entro cui i diritti previsti dalla Costituzione possono essere lecitamente esercitati pur aggredendo diritti della personalità.

### Il diritto di cronaca e il diritto all'oblio

La Costituzione stabilisce che «La stampa è libera, e non può essere sottoposta a censure o autorizzazioni». Tuttavia, tramite la divulgazione di notizie, cioè di fatti, può venire leso un altrui diritto (si pensi all'onore, alla riservatezza o alla immagine): per tale motivo, devono essere disposti dei limiti entro i quali il diritto di cronaca deve essere esercitato.

In questa materia la giurisprudenza è intervenuta con una sentenza celebre. La Cassazione ha stabilito che il diritto di cro-

naca è lecitamente esercitato se:

a) i fatti divulgati sono veri.

È legittima anche la divulgazione di una notizia ritenuta vera, purché quest'ultima sia il frutto di un serio lavoro di ricerca;

b) l'esposizione e la valutazione della notizia deve essere civile e serena.

Secondo la giurisprudenza l'esposizione non è civile quando è eccessiva rispetto allo scopo informativo e calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto; non è serena l'esposizione non improntata a leale chiarezza, cioè quando la notizia è esposta ricorrendo a espedienti subdoli come il sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, toni sproporzionalmente sdegnati, accompagnati da insinuazioni;

c) deve esserci un interesse pubblico alla notizia. La divulgazione della notizia non deve mai essere dettata dall'intento di soddisfare curiose morbosità del pubblico ma deve essere dettata dall'esigenza di fornire notizie che il pubblico ha diritto di conoscere.

Il limite in questione è molto elastico: ovviamente maggiore è il rilievo pubblico del personaggio, maggiore sarà l'interesse del pubblico alla conoscenza di determinate notizie. In definitiva il limite muta con il mutare del soggetto: si pensi al diverso interesse pubblico intorno alle notizie di un uomo di governo e a quelle riguardanti un artista.

Si è posto talvolta il problema se la divulgazione di fatti remoti, che già abbiano avuto una divulgazione in passato, sia lesiva o meno del diritto alla riservatezza o all'onore o se, in questi casi, possa considerarsi esistente un vero e proprio diritto all'oblio, cioè un diritto a essere dimenticati e a non veder più riproposte vicende di cui il pubblico abbia già avuto conoscenza e sulle quali abbia già espresso un giudizio. Il problema si è posto in particolare per le riproposizioni di vicende non onorevoli, tanto che la dottrina (Ferri) ha ampliato il diritto all'oblio definendolo come diritto alla segretezza della vergogna. È ovvio che in questo caso il giudizio sulla liceità della divulgazione dipende da una severa ed attenta valutazione dell'interesse pubblico.

### Il diritto di critica

Il diritto di cronaca si esercita divulgando notizie, cioè fatti, il diritto di critica si esercita manifestando opinioni, o meglio riferendo opinioni su fatti. Anche il diritto di manifestare le proprie opinioni deve essere esercitato entro limiti. La giurisprudenza li ha elaborati muovendosi da quanto già stabilito per il diritto di cronaca, quindi la critica, la disapprovazione deve essere espressa in termini corretti, misurati ed obiettivi e non è giustificata qualora sia manifestata attraverso una serie di maliziose insinuazioni o attraverso indiretta demolizione della figura della persona criticata. La critica, inoltre, non deve essere esercitata sopprimendo elementi di fatto, cioè il fatto oggetto di critica deve essere vero.

La critica, infine, deve vertere su argomenti di sicuro rilievo sociale.

Secondo la giurisprudenza i limiti indicati devono essere valutati con maggiore elasticità in caso di critica politica: in particolare è ammessa una maggiore animosità e violenza soprattutto in periodi di campagna elettorale quando, in concomitanza delle competizioni elettorali, si determina una certa «desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole».



a) Rispondi alle seguenti domande:

1 • Cosa sono i diritti della personalità e quali le loro caratteristiche?

.....  
.....  
.....

2 • Quali diritti della personalità possono essere lesi dal diritto di cronaca?

.....  
.....  
.....

3 • Entro quali limiti è riconosciuto il diritto di cronaca?

.....  
.....  
.....

4 • Cosa è il diritto all'oblio?

.....  
.....  
.....

5 • In cosa differisce il diritto di critica dal diritto di cronaca?

.....  
.....  
.....



## La capacità giuridica del concepito

L'art. 1 del codice civile stabilisce che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

Lo stesso articolo al secondo comma prevede, inoltre, che i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

In particolare, è previsto che il concepito possa ricevere per successione e per donazione.

Si pone allora il problema se il concepimento comporti l'acquisto anche parziale della capacità giuridica. La dottrina ha dato soluzioni diverse.

La maggior parte degli studiosi ritiene che il concepito **non ha capacità giuridica** perché la capacità giuridica è una qualità di carattere generale mentre al concepito sono riconosciuti solo alcuni diritti a carattere patrimoniale, subordinati però all'evento della nascita.

«Si è dunque in presenza di una situazione di attesa quanto alla titolarità dei detti diritti, che si risolve in una tutela conservativa di un patrimonio, riferita all'interesse del futuro nato, che potrebbe subire un pregiudizio in esito a fatti accaduti in precedenza. Solo in tale ristretto significato potrebbe dirsi che il concepito è centro autonomo di interessi, in previsione e in attesa della persona ma non già che egli sia centro di imputazione di rapporti giuridici.» (GAZZONI)

Accanto a chi sostiene che siamo in presenza di una **fattispecie a formazione progressiva** c'è chi ravvisa nella nascita una condizione sospensiva.

«Il già concepito non ancora nato è privo, per il diritto, della capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti (come il diritto alla successione del padre che sia morto durante la gestazione della moglie); ma l'acquisto di questi diritti è **subordinato all'evento della nascita** (art. 1, comma 2°). Se questo evento non si verifica (se la madre abortisce o non partorisce un essere vivo), la riserva a favore del concepito perde ogni efficacia, e i diritti a lui riservati andranno ad altri. Non importa poi che il nato muoia subito dopo: egli ha avuto, anche se per pochi istanti, la capacità giuridica ed ha acquistato i diritti a lui riservati. Stabilire se sia nato vivo può, in certi casi, assumere importanza decisiva: se è nato vivo, anche se muore subito dopo, i diritti da lui acquistati andranno a chi è, per legge, suo erede e che può essere persona diversa da quella che avrebbe ereditato se il concepito non fosse nato vivo. Fuori dei casi in cui la legge glieli riserva (o consente che gli vengano riservati per contratto o per testamento) il concepito non acquista diritti» (GALGANO).

Anche se come abbiamo detto la maggioranza nega l'esistenza di una capacità giuridica in capo al concepito c'è anche chi ravvisa una **capacità provvisoria del nascituro**.

«Se è vero che l'acquisto definitivo dei diritti in capo al concepito è subordinato all'evento della nascita, ciò non importa tuttavia che prima della nascita il concepito sia privo di capacità giuridica.

Prescindendo da preconcetti assunti sulla capacità giuridica, la questione deve essere risolta sulla base di quanto dispone la legge. Ora, la legge non solamente riconosce espressamente al concepito la capacità successoria ma ne attribuisce ai genitori la rappresentanza e l'amministrazione dei beni nel normale espletamento della loro potestà.

Ciò significa che i diritti attribuiti al concepito non sono solamente accantonati ma che essi sono invece esercitati dal suo rappresentante legale in nome e per conto del concepito stesso.

In quanto la legge prevede che i diritti del concepito sono attualmente esercitati per suo conto, non si può correttamente parlare neppure di una capacità sospensivamente condizionata e cioè di una capacità che verrà attribuita al momento della nascita con effetto dal momento del concepimento. Nella realtà della sua esistenza naturalmente destinata a concludersi con la nascita, il concepito è portatore di interessi che devono essere fatti valere attualmente.

In conclusione, la questione della capacità del concepito non può essere risolta semplicemente sulla base della norma che indica la nascita come il momento di acquisto della capacità giuridica. Occorre anche prendere atto che l'ordinamento riconosce il concepito come portatore di interessi meritevoli di tutela e in corrispondenza a tali interessi gli attribuisce una capacità provvisoria che rimane definitiva se il concepito viene alla nascita, e che si risolve retroattivamente se tale evento non segue» (BIANCA).





## Del diritto all'identità personale e della personalità

Il diritto all'identità personale ha per oggetto l'interesse della persona all'intangibilità della propria proiezione sociale e a vedersi riconoscere all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, culturale, ideologico, sociale, politico, religioso; esso tutela inoltre l'interesse a non farsi attribuire, mediante decontestualizzazione, offuscamento, alterazione, travisamento e in dispregio dei criteri della correttezza, della diligenza e della buona fede, atti, pensieri e affermazioni contrari a verità, veridicità, verosimiglianza, anche mediante eccesso o abuso dei diritti, dei poteri e delle libertà comunque riconosciuti o garantiti dall'ordinamento.

Il diritto all'identità personale è, in termini sistematici, *species* del più ampio *genus* costituito dai diritti della personalità.

Questi hanno per oggetto gli attributi essenziali «dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2, Cost.), e presiedono al rispetto della persona.

Il diritto all'identità personale è stato incluso, insieme ai diritti all'integrità morale, all'identità sessuale (legge n. 164/82), all'identità informatica e alla riservatezza (legge n. 675/96), nel «catalogo» aperto dei diritti della personalità, già comprendente i tradizionali diritti all'integrità fisica (art. 5, c.c.), al nome (artt. 6, 7, 8, c.c.), allo pseudonimo (art. 9, c.c.), all'immagine (10, c.c.), il diritto morale d'autore (2576, 2577, 2590 c.c.) e di inedito (ricostruito quale specificazione del più generale diritto alla riservatezza, art. 24 legge dir. aut.). Esistono inoltre evidenti rapporti di sovrapposizione e di contatto tra i diritti della personalità, privatisticamente intesi, e le libertà e i diritti garantiti dalla carta costituzionale, mentre è contrastata, soprattutto in dottrina, l'assimilazione, ai diritti della personalità, degli *status* e dei diritti complementari di solidarietà (diritto alla salute, al lavoro, agli alimenti, a prestazioni previdenziali e assistenziali).

Presupposto giuridico della titolarità dei diritti della personalità è la capacità giuridica, che si acquista dal momento della nascita (art. 1, c.c.); tuttavia, parte della giurisprudenza di merito e costituzionale (sent. n. 27/75) hanno ricostruito, sul tema della risarcibilità dei danni ai diritti della personalità, non

senza suscitare forti polemiche, una anticipazione della capacità giuridica e una dilatazione dei diritti soggettivi anche al concepito, sulla base del riconoscimento di un biodiritto inviolabile, garantito dall'art. 2 Cost. anche a «*qui in utero sunt, [qui] in toto paene iure civili intelleguntur in rerum natura esse*» (Iulianus, D. I, V, 26).

Il diritto all'identità personale partecipa dei caratteri tipici dei diritti della personalità ed ha, conseguentemente, natura giuridica di diritto soggettivo assoluto, essenziale, personalissimo, originario, non patrimoniale, indisponibile, imprescrittibile, irrinunciabile e non trasmissibile.

A differenza del diritto all'identità personale, il **nome**, insieme allo pseudonimo e all'immagine, rappresenta il segno legale distintivo della persona e costituisce l'oggetto del relativo diritto. Esso si compone di due appellativi: il prenome, che è l'appellativo individuale; e il cognome, che è l'appellativo comune al gruppo familiare. Allo pseudonimo che abbia acquistato l'importanza del nome si applica la disciplina di cui all'art. 7 c.c.

Secondo parte della dottrina (Capizzano), il diritto al nome comprende il diritto all'identità personale, cui sono applicabili *tout court* le relative norme. Secondo una diversa corrente di pensiero (Bianca, De Cupis), invece, il diritto al nome è un aspetto del diritto all'identità personale. In particolare, il diritto all'identità personale si specificherebbe in diritto al nome, diritto all'identità sessuale e morale.

Secondo tale ultima impostazione, rielaborata dalla giurisprudenza della S.C. (sent. n. 3769/85, sul caso del Prof. Veronesi, famoso oncologo, che si era visto decontestualizzare sapientemente una frase sulla minore pericolosità delle sigarette a basso contenuto di nicotina, per essere inserita in una pubblicità per una marca di sigarette) il diritto all'identità personale trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost. ed è deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome e, subordinatamente, per il diritto all'immagine.

Sono pertanto applicabili, per la tutela del diritto all'identità personale, le azioni a tutela del nome, in quanto compatibili: di reclamo, di usurpazione, di proibizione, aquiliana, di accertamento, nonché è



possibile chiedere l'inibitoria dell'uso ogniqualvolta ricorra una possibilità di pregiudizio. [...]

Il **diritto all'immagine** è un autonomo diritto della personalità che ha ad oggetto un segno distintivo della persona. Esso tutela l'interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso ed esposto pubblicamente (art. 10 c.c.; artt. 96, 97 della legge sul diritto d'autore, n. 633/41).

L'immagine è la rappresentazione di una determinata realtà fisiognomonicamente, nelle caratteristiche spirituali, ovvero fisionomicamente nei tratti essenziali e nelle fattezze sensibili.

Il diritto all'immagine, secondo alcuni autori quale il Dogliotti, è un aspetto del diritto all'identità personale; secondo un'altra opinione, minoritaria, l'immagine, per essere suscettibile di tutela, deve essere oggettivizzata, ovvero separata dalla persona, quale bene distinto; secondo un'altra opinione, che invero appare preferibile, il diritto all'immagine è un aspetto del diritto alla riservatezza e non del contrapposto diritto all'identità personale. Si evidenzia infatti che la riservatezza attiene alle vicende private dell'individuo, sottratte all'altrui curiosità; mentre l'identità personale consiste nell'interesse giuridicamente protetto all'intangibilità della propria proiezione sociale e quindi, anziché presiedere al riserbo e al segreto, riguarda il profilo fenomenologico della persona. Secondo questa dottrina, solo l'immagine intesa in modo fisiognomonicamente, e non fisionomicamente, costituisce oggetto del diritto all'identità personale.

I rapporti tra diritto all'immagine e diritto all'identità personale, e quelli tra le relative tutele, già trattati in dottrina dal De Cupis nel 1949, sono stati affrontati per la prima volta dalla giurisprudenza capitolina, in un'ordinanza pretoria del maggio 1974, sul caso Pangrazi e Silveti contro il Comitato Referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. In quella circostanza, gli attori (un uomo e una donna) erano stati raffigurati insieme in un manifesto del predetto Comitato, a paradigma di una coppia felicemente sposata, senza il loro consenso alla diffusione dell'immagine; gli attori avevano altresì dedotto di essere sposati con terzi e di essere favorevoli al divorzio. Il pretore accoglieva il ricorso sotto il duplice profilo della violazione del diritto all'immagine e del diritto all'identità personale, argomentando sulla base degli artt. 10 c.c. e degli artt. 96, e 97 della legge n. 633/41. Il pretore evidenziava altresì che il diritto all'identità personale è violato quando l'uso dell'immagine (in senso fisiognomonicamente) è idonea a fare attribuire una posizione sociale, ideologica e personale non corrispondente al vero.

Come specificazione del **diritto alla riservatezza**, l'immagine non può essere esposta quando manchi il consenso di chi può validamente disporre del diritto, ovvero non vi sia il consenso integrativo del curatore, quello del tutore o di chi esercita la potestà parentale, o dell'interessato che sia in età di lavoro a mente dell'art. 2 c.c., ovvero quando il consenso è dato per un uso diverso dal prevedibile, ovvero è revocato (salvo il risarcimento del danno), ovvero quando l'esposizione non sia giustificata dalla notorietà, dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici, culturali, artistici; non occorre il consenso all'esposizione quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico e in ogni caso l'esposizione e la messa in commercio sono vietate quando rechino pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata [...].

Il diritto all'**onore**, in senso lato, tutela sia la sfera psichica del soggetto, ossia il sentimento della propria dignità personale (onore in senso soggettivo), sia la considerazione sociale di cui una persona gode (reputazione). [...]

A tutela dell'onore e dell'integrità morale presiedono altresì norme penali (artt. 594 ss. c.p.), le norme del c.d. Statuto dei lavoratori (legge n. 300/70) relative al controllo a distanza dei dipendenti, agli accertamenti sanitari, alle indagini su opinioni e fatti non rilevanti per la valutazione delle attitudini professionali (artt. 4, 5, 6, 8, della legge citata), nonché quelle che prevedono il potere disciplinare degli ordini professionali sui propri iscritti (2229, c.c.).

I concetti di onore in senso soggettivo e di reputazione sono sovente accompagnati da ulteriori nozioni quali quelle di fama, decoro, credito. La fama attiene a un giudizio positivo consolidato nello spazio e nel tempo; il decoro, spesso usato come sinonimo dell'onore in senso soggettivo, indica la realtà fenomenica del proprio senso dell'onore, deducibile da comportamenti corrispondenti; il decoro professionale può altresì condizionare la misura del compenso (art. 2233, c.c.); il credito è la fama nei rapporti economici.

Il contenuto dell'onore in senso soggettivo, poiché attiene al foro interno, è insondabile dal diritto. Esso, essendo diverso in ciascun individuo poiché è un fenomeno di auto-percezione, è tutelato con il ricorso alle nozioni della «pari dignità sociale» di tutti gli uomini (art. 3 Cost.), dell'esistenza «libera e dignitosa» (art. 36 Cost.), della «dignità umana» (art. 41 Cost.).



Il contenuto dell'onore in senso oggettivo, ossia della reputazione, in quanto attiene alla natura ontorelazionale dell'uomo, individua, in senso valutativo, la personalità morale del soggetto in una cerchia indistinta di consociati.

I concetti di onore e reputazione non vanno tuttavia confusi con il contenuto del diritto all'identità personale. Infatti, mentre l'onore e la reputazione implicano giudizi critici e valutativi di segno positivo o negativo, il concetto di identità personale è neutro rispetto ai giudizi e presiede alla corretta e veritiera rappresentazione della proiezione sociale della personalità. Il diritto all'identità personale è altresì il presupposto gnoseologico dei giudizi critici rela-

tivi all'onore e alla reputazione, in modo tale che un giudizio di disvalore può offendere l'onore o la reputazione ma non è detto che debba necessariamente ledere anche l'identità personale; altresì, un assunto gnoseologico falso che non comporti disvalore, può ledere il diritto all'identità personale senza offendere necessariamente anche l'onore in senso soggettivo e la reputazione; ma è anche possibile che un giudizio gnoseologicamente falso comporti disvalore e pertanto leda congiuntamente il diritto all'identità personale, l'onore in senso soggettivo e la reputazione.

C. AFFINITO, dal sito [www.illaboratorio.net](http://www.illaboratorio.net)

## SLA e diritti personalissimi: sì al testamento mediante comunicatore oculare

Il soggetto che sia affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) ha diritto a dettare il proprio testamento attraverso lo strumento denominato comunicatore oculare, e con l'ausilio del proprio amministratore di sostegno. Al contrario, la perdita della facoltà di testare a causa della propria malattia si tradurrebbe in una discriminazione basata sulla disabilità.

Questo quanto affermato nel decreto 12 marzo 2012, emanato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Varese, ritenendo pertanto sussistente, a favore dei pazienti affetti da SLA, il diritto di comunicare non verbalmente, attraverso l'ausilio della strumentazione che la moderna tecnologia offre.

A favore di un uomo, affetto da SLA, nel gennaio 2012 è stata nominata la propria sorella quale amministratrice di sostegno. In tale occasione è stato sentito dal giudice, presso la sua abitazione, attraverso un comunicatore oculare. Detto individuo è incapace a sottoscrivere le sue volontà, pur potendole manifestare, a causa dell'impossibilità di poter utilizzare gli arti. L'amministratrice di sostegno ha presentato al giudice le volontà testamentarie di detto soggetto, non sottoscritte, chiedendo di autorizzare la sua sostituzione, con rappresentanza, al

beneficiario, per presentare ella stessa, come amministratrice, il testamento.

Il Giudice Tutelare ha quindi riconosciuto che il paziente «gode del diritto a comunicare le sue volontà ed ha anche diritto a che le stesse siano rese effettive».

Infatti, se l'individuo affetto da SLA vuole fare testamento, impedirgli di farlo a causa della malattia si tradurrebbe in una discriminazione, alla luce dell'attuale quadro normativo internazionale ed interno. Di conseguenza occorre apprestare, in favore del paziente, meccanismi di «sostituzione» giuridica mediante i quali il rappresentante raccolga la volontà dell'individuo e la renda efficace nell'ordinamento, firmando gli atti in nome e per conto del rappresentato, nel rispetto di quanto raccolto. Alla luce di ciò il Giudice Tutelare ha provveduto a nominare un curatore speciale in favore dell'affetto di SLA, con potere di rappresentanza sostitutiva per la stesura di testamento olografo, e nel rispetto rigoroso delle formalità che egli stesso ha provveduto ad elencare.

L. BIARELLA, dal sito [www.altalex.it](http://www.altalex.it),  
14 marzo 2012



## Liberi/libere di scegliere l'identità

A molti è capitato: si guida, si arriva a un posto di blocco, ci fermano le forze dell'ordine e ci chiedono: «Favorisca la patente». Per chi va di fretta è fastidioso perdere tempo, poi c'è sempre il rischio di beccarsi una multa. Se alla guida c'è una transgender (chi transita da un genere anagrafico all'altro senza necessariamente ricercare un porto d'approdo) le cose si complicano. Perché alla domanda «Favorisca la patente» le forze dell'ordine ti chiedono di consegnare la tua privacy, il tuo percorso non stradale ma di vita, la tua sessualità. Sulla patente oltre al cognome, c'è il nome anagrafico che i tuoi genitori hanno scelto per te: quello di tuo nonno, oppure un altro che hanno prediletto perché suona bene, o perché è un Santo protettore che ti potrà aiutare nei momenti difficili. Un momento difficile come quello in cui con la mano tremante stai consegnando quel pezzo di carta rosa all'ufficiale in divisa. La foto ti somiglia, è un'immagine femminile, ma il nome no, quello non ti rappresenta. Se si ha la fortuna di trovare una persona sensibile ti tratterà come qualsiasi cittadino, non ti farà sentire criminale, non ti farà domande imbarazzanti, non ti farà aspettare più tempo di quanto avrebbe fatto attendere a un altro.... Ma se trovi il poliziotto sadico o il carabiniere senza cuore allora, mentre aspetti in auto, li vedrai sghignazzare tra di loro mentre danno i tuoi dati alla centrale operativa. Un episodio di questo tipo è uno scossone psicologico soprattutto per i/le trans che stanno tentando di superare il «Real life test», un obbligo per tutte quelle e quelli che intendono arrivare alla rettifica del sesso o, per dirla in termini più brutali, a «operarsi». **Nel 1982 è stata approvata in Italia la legge 164 per il riconoscimento del cambio di sesso**, un fatto rivoluzionario perché per la prima volta il diritto, togliendosi le catene del moralismo cieco, ha riconosciuto la transessualità non come un'aberrazione ma come una variante. La persona che comincia il percorso di transizione sessuale si deve giustamente sottoporre a un iter che ha più aspetti: medico, giudiziale e di supporto psicologico. Oggi esistono tante «linee trans» gestite al telefono da altrettante volontarie trans, voci amiche e di aiuto in numerose associazioni: Movimento Italiano Transessuali, Arcitrans, Crisalide Azione Trans. Per prassi giurisprudenziale, prima di arrivare all'operazione finale, la persona deve superare un periodo di «prova» di almeno un anno per vivere totalmente nel genere sessualmente eletto, il «Real life test» per l'appunto. Questo pe-

riodo servirebbe per fugare dubbi, evitare ripensamenti, non ritrovarsi troppo traumaticamente a vivere in una nuova identità sessuale. Eppure è difficile per una trans «vivere da donna» dal momento che qualcuno, a cui hai consegnato un documento, ti ricorda, con lo sfottò, che tu non lo sei. Quanti sanno che le transgender rischiano anche una multa? Ma non perché non sono in regola con le norme stradali, ma perché esiste ancora un Regio Decreto del 1931 che prevede una multa a «chi compare mascherato in luogo pubblico, fatta eccezione per le epoche e con l'osservanza delle disposizioni fissate dall'autorità di pubblica sicurezza, con opportuni manifesti». In Germania è possibile, per chi lo richiede, ottenere il cambio del nome di battesimo a chiunque sia già in questo percorso, per rendere l'attraversamento del «Real life test» più agevole, senza turbative e danni psicologici. La legge 164 va rivista perché nel frattempo le cose sono cambiate: nel 1982 la legge non metteva in discussione il binomio maschio-femmina, chi rettificava il sesso rimetteva le cose in ordine diventando «maschio» o «femmina». Ma c'è (e sono la maggior parte) chi decide di vivere in questa fase transitoria tra i due generi, senza destinazione finale. Sempre per chi lo richiede è arrivato il momento di concedere anche in questi ultimi casi «la modificazione dei dati anagrafici a prescindere dagli interventi chirurgici demolitivi e ricostruttivi», così com'è scritto in una piattaforma presentata a me, Fausto Bertinotti e Titti De Simone in un recente incontro con l'Arcigay e l'Arcilesbica. Un ottimo antidoto per eliminare alla radice l'alibi per moltissime discriminazioni quali, ad esempio, la possibilità di trovare lavoro e casa. Ovviamente per chi non intende ricorrere al cambio del nome, perché decide di affrontare il mondo manifestando la sua «diversità transessualmente abile», ha la possibilità di scegliere di farlo. La possibilità di cambiare il nome di battesimo deve essere concessa a tutti coloro che ne hanno bisogno: per motivi religiosi (conversione in un altro credo), per transizione sessuale o per altre cause motivate (ad esempio chi si imbarazza di chiamarsi «Benito»). D'altronde oggi si è messo in discussione l'obbligo del cognome paterno in molti Stati, a dimostrazione che l'anagrafe non deve essere una gabbia. Di strada da fare ce n'è tanta, speriamo di non essere fermati da un poliziotto.

V. LUXURIA, *Liberazione*







## Il soggetto di diritto e i diritti della personalità

---

Nel nostro ordinamento ogni essere umano solo perché è persona fisica è considerato soggetto di diritto. La capacità giuridica appartiene a tutti senza distinzione di razza, religione o convinzioni politiche. La Costituzione italiana riconosce, inoltre, come inviolabili i diritti della personalità, diritti che nel tempo si sono sempre più ampliati, dal diritto alla vita al diritto alla riservatezza, dal diritto al nome al diritto alla identità personale.

### Esercitazione:

---

Il riconoscimento della soggettività giuridica e dei diritti della personalità è una conquista di civiltà giuridica. Con l'aiuto degli insegnanti di geografia economica e di storia individua paesi ed epoche in cui c'erano profonde discriminazioni a discapito di alcuni soggetti e dall'altra enormi privilegi a favore di altri soggetti.